

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1568 del 31/03/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - L.R. n. 13/2015. Azienda USL della ROMAGNA - Ravenna. MODIFICA, ai sensi dell'art. 6 c. 1 del D.P.R. 59/2013, dell'AUA rilasciata con Provvedimento ARPAE n. 4971 del 01.10.2018 e s.m., relativa all'Ospedale INFERMI, sito in comune di RIMINI, VIA SETTEMBRINI, 2, (comunicazione di modifica prot. SUAP n. 364505 del 18.12.2020). REVOCA del Provvedimento n. 1989 del 30.04.2020. ARCHIVIAZIONE della comunicazione di autosmaltimento rifiuti ex art. 215 D.lgs. 152/2006 presentata dall'interessato con nota acquisita agli atti con prot. n. 11120 del 28.11.2017 e s.m. (Pratica SUAP n. 299299/2017).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1623 del 31/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trentuno MARZO 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - L.R. n. 13/2015. Azienda USL della ROMAGNA - Ravenna. MODIFICA, ai sensi dell'art. 6 c. 1 del D.P.R. 59/2013, dell'AUA rilasciata con Provvedimento ARPAE n. 4971 del 01.10.2018 e s.m., relativa all'Ospedale INFERMI, sito in comune di RIMINI, VIA SETTEMBRINI, 2, (comunicazione di modifica prot. SUAP n. 364505 del 18.12.2020). REVOCA del Provvedimento n. 1989 del 30.04.2020. ARCHIVIAZIONE della comunicazione di autosmaltimento rifiuti ex art. 215 D.lgs. 152/2006 presentata dall'interessato con nota acquisita agli atti con prot. n. 11120 del 28.11.2017 e s.m. (Pratica SUAP n. 299299/2017).

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, Parte IV Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati, Parte V Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
- gli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006 che prevedono:
 - l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
 - che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;
- il D.M. 05.02.1998 che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;

- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono assoggettati ad autorizzazione;
- il regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato da ATO in data 02.04.2007;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006;
- la L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce quali funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche e inquinamento atmosferico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento

degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;

- le Deliberazioni del Direttore generale n. 95/2019 e 96/2019 che disciplinano e istituiscono i conferimenti di incarichi di funzione in ARPAE, per il triennio 2019-2022;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATA l'Autorizzazione AIA relativa all'Ospedale INFERMI sito nel Comune di RIMINI, VIA SETTEMBRINI, 2, rilasciata all'Azienda USL della ROMAGNA con Provvedimento di ARPAE n. 4971 del 01.10.2018, così come modificato con Atti n. 176 del 15.01.2019 (modifica attinente l'impatto acustico) e n. 1989 del 30.04.2020 (modifica attinente le emissioni in atmosfera) - atto conclusivo SUAP del Comune di Rimini n. 108773/2020 del 05.05.2020;

TENUTO CONTO che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende i seguenti titoli abilitativi:

- iscrizione al numero 1 del 01.10.2018, nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi, effettuate nel luogo di produzione - autosmaltimento, di cui agli artt. 214 e 215 D.Lgs. n. 152/2006, a seguito di comunicazione di autosmaltimento rifiuti, presentata dall'interessato con nota acquisita agli atti con prot. n. 11120 del 28.11.2017 e s.m. (Pratica SUAP n. 299299/2017);
- autorizzazione di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie (scarichi S1 e S2);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
- nulla osta in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995;

VISTO l'art. 6 c.1 del D.P.R. n. 59/2013, il quale stabilisce che la modifica dell'attività o dell'impianto è comunicata dal gestore all'autorità competente e salvo il caso che quest'ultima ritenga tale modifica come sostanziale ai sensi del comma 2 dello stesso art. 6, l'interessato, decorsi 60 giorni, può procedere con le modifiche comunicate;

ATTESO CHE con nota acquisita agli atti con prot. n. 180010 del 11.12.2020 (prot. SUAP n. 364505 del 18.12.2020) così come integrata il 24.02.2021, l'Azienda USL della ROMAGNA

avente sede legale in Comune di Ravenna, Via De Gasperi, 8, ha trasmesso comunicazione finalizzata alla modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 c.1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, volta a:

- non ricomprendere l'iscrizione a registro ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. n. 152/2006, a seguito della cessazione, a far data dal 31.03.2021 dell'attività di autosmaltimento (dismissione del sistema "tritapadelle" e sostituzione del materiale monouso con materiale pluriuso soggetto a lavaggio e disinfezione);
- classificare lo scarico S2, di tipo "domestico" e non più "industriale";
- sostituire, nel punto di emissione E9, il gruppo elettrogeno esistente con altro gruppo elettrogeno, a seguito di potenziamento della centrale frigorifera;

CONSIDERATO che lo scarico S2, qualora configurato di tipo "domestico", non è soggetto ad autorizzazione ex art. 124 D.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO inoltre che, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui alla parte II al D.Lgs. n. 152/2006, la natura e le caratteristiche delle modifiche richieste, sono tali da escluderne l'assoggettamento a tale norma;

ACQUISITI agli atti:

- la nota prot. n. 375662 del 30.12.2020 con la quale, su richiesta del SAC, il Comune di RIMINI, quale ente competente per gli scarichi in pubblica fognatura, ha ritenuto che la modifica di AUA presentata, costituisca una modifica non sostanziale;
- la nota prot. n. 23143 del 05.03.2021 di HERA SPA, concernente lo scarico di acque reflue industriali in fognatura;
- l'esito istruttorio favorevole riferito agli scarichi in pubblica fognatura espresso dal Comune di Rimini con nota prot. n. 96317 del 30.03.2021;

DATO ATTO che la comunicazione antimafia non è richiesta ai sensi dell'art. 83 – comma 3 – del D.Lgs. n. 159/2011;

VISTO il diritto di iscrizione a registro - per l'anno 2021 - che l'Azienda USL ha versato per la corrispondente classe 5;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 26,00;

RITENUTO sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, che la modifica richiesta in data 11.12.2020 e s.m., non costituisca modifica sostanziale e sia pertanto disciplinata dall'art. 6 c. 1 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

RITENUTO pertanto, anche al fine di agevolare i compiti di controllo, di aggiornare il provvedimento di AUA n. 4971 del 01.10.2018 e s. m., con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento, mediante:

- revoca di iscrizione a registro ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. n. 152/2006 e archiviazione della relativa comunicazione presentata dall'interessato in data 28.11.2017;
- revoca dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ex art. 124 D.lgs. 152/2006, relativamente allo scarico S2;
- revoca del Provvedimento n. 1989 del 30.04.2020, in quanto mera modifica dell'allegato C al Provvedimento n. 4971/2018, allegato che viene ulteriormente modificato e sostituito con l'allegato B al presente Provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

SENTITO il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è l'Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 7/2016, 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

DISPONE

1. di MODIFICARE, ai sensi dell'art. 6 - c. 1 - del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, così come stabilito ai punti successivi, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Provvedimento n. 4971 del 01.10.2018, così come modificata con Atti n. 176 del 15.01.2019 e n. 1989 del 30.04.2020, all'Azienda USL della ROMAGNA - Ravenna, relativa all'Ospedale INFERMI, sito in comune di RIMINI, VIA SETTEMBRINI, 2 (comunicazione di modifica prot. SUAP n. 364505 del 18.12.2020);
2. di stabilire che l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Provvedimento n. 4971 del 01.10.2018 e s.m. ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - fino al 31.03.2021, iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi, effettuate nel luogo di produzione, di cui agli artt. 214 e 215 D.Lgs. n. 152/2006 – competenza ARPAE;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 - competenza ARPAE;
 - autorizzazione di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali che recapitano in rete fognarie (S1) - di competenza comunale;
 - comunicazione in materia di impatto acustico ex art.4 della L.447/95 - competenza comunale;
3. di cassare, a far data dal 01.04.2021, l'allegato A al Provvedimento n. 4971 del 01.10.2018;
4. di sostituire, a far data dal 01.04.2021, l'allegato B al Provvedimento n. 4971 del 01.10.2018, con l'allegato A al presente Provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di sostituire l'allegato C al Provvedimento n. 4971 del 01.10.2018, con l'allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

6. di REVOCARE, per le motivazioni indicate in premessa, il Provvedimento n. 1989 del 30.04.2020 (atto conclusivo SUAP del Comune di Rimini n. 108773/2020 del 05.05.2020);
7. di ARCHIVIARE, a far data dal 01.04.2021, la comunicazione di autosmaltimento rifiuti ex art. 215 D.lgs. 152/2006 presentata dall'interessato con nota acquisita agli atti con prot. n. 11120 del 28.11.2017 e s.m. (Pratica SUAP n. 299299/2017);
8. che l'Azienda USL provveda a modificare il contratto di allaccio alla pubblica fognatura con il gestore del Servizio idrico integrato;
9. di confermare, senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con Provvedimento n. 4971 del 01.10.2018, così come modificato con Atto n. 176 del 15.01.2019, i quali dovranno essere conservati presso la sede della ditta, unitamente al presente provvedimento, ed esibiti ad eventuali richieste di controllo;
10. che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
11. il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di RIMINI, per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente, ARPAE, AUSL - UO Igiene e Sanità Pubblica di Rimini, competenti uffici comunali, HERA SPA e Comando Provinciale dei VVFF;
12. in caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
14. di individuare nell'Ing. Giovanni Paganelli, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
15. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
16. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

17. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

Allegato A

(che sostituisce l'allegato B al Provvedimento n. 4971 del 01.10.2018)

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CHE

RECAPITANO IN FOGNATURA (S1 e S2), ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 09/03/2021 10:20:45 PG/2021/0036806



HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Vitale Carlo Berti Pichat 214 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale Int. vers. € 1.459.538.745,00

Spett.le/Egr.
ARPAE (S.A.C.) Rimini
via Dario Campana, 64
47922 RIMINI RN
aoom@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di RIMINI
Sportello Unico Attività Produttive
del Comune di RIMINI
Via Rosaspina, 7
47900 Rimini
sportello.unico@pec.comune.rimini.it

Modena, 05/03/2021
Prot. n. 23143

Fognatura e Depurazione Romagna
Servizio tecnico /EP

OGGETTO: **Parere per modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 4/2021 Richiesta di parere Prot. 108009/20 del 23/12/2020;

▪ Responsabile dello scarico	AUSL della Romagna
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIALE LUIGI SETTEMBRINI, 2 - RIMINI
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	OSPEDALE CON LABORATORIO ANALISI
▪ Potenzialità dell'insediamento	138.000 mc/anno (di cui 110.000 mc/anno scarico S1)
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Grigliatura fine su scarico S1, Sistema di disinfezione su scarichi S1 e S2
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato Ing. Donati Marco con studio tecnico in RIMINI (RN), Via Flaminia, 138.

In riferimento all'AUA in vigore DET.AMB. n. 4971 del 01/10/2018;
Tenuto conto della Delibera della Giunta Regionale n.1016 del 10/07/2017 che attribuisce il carattere di industriale agli scarichi provenienti dalle strutture in cui sono presenti i sistemi "trita-padelle" per il trattamento del materiale monouso degradabile;
Considerato che la richiesta di modifica non sostanziale riguarda la dismissione nell'Ospedale Infermi dei "trita-padelle", che verranno sostituiti da dispositivi per il lavaggio e disinfezione di materiale pluriuso soggetto a vuotamento (lava-padelle) installati nelle stesse posizioni dei trita-padelle;
Si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE alla modifica proposta, come di seguito precisato.

- 1) E' ammesso unicamente lo scarico **S1** derivante da: **ospedale e laboratorio analisi**.
Lo scarico S2, precedentemente autorizzato come industriale, viene ora considerato come domestico ed è ammesso nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2021-03-09 10:20:45.0 PG/2021/36806





- 2) Lo scarico industriale S1 deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione: **Solfuri** <=10 mg/l, **Solfiti** <= 33 mg/l, **Azoto Ammoniacale** <=70 mg/l, **Fenoli** <=2 mg/l.
- 3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a **110.000 mc/anno** (volume di scarico S1). Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
sistema di grigliatura fine;
pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
sistema di disinfezione sullo scarico S1 (industriale) e S2 (domestico) da installare entro 3 mesi dal rilascio dell'Atto di modifica autorizzativa;
vasca Imhoff sullo scarico S2 (domestico).
- 5) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- 6) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 7) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 8) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 9) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 10) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 dell'11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 11) Il Titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 12) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**
- 13) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria "**Ospedale Infermi Tav.01 variante AUA non sostanziale di Dicembre 2020**", allegata alla pratica in oggetto.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Il Responsabile

Fognatura e Depurazione Romagna

Ing. Pierpaolo Martinini

Allegato B

(che sostituisce l'allegato C al Provvedimento n. 4971 del 01.10.2018)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA (art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006)

CONDIZIONI

La modifica non sostanziale apportata consiste nella sostituzione del gruppo elettrogeno esistente collegato all'emissione E9 con un nuovo gruppo elettrogeno alimentato a gasolio di potenzialità 4,50 MWt. L'Azienda USL dichiara che anche tale gruppo elettrogeno verrà attivato solo per la produzione di energia elettrica in caso di emergenza e per l'esecuzione delle prove di funzionamento periodiche e comunque per un tempo di funzionamento inferiore a 500 ore/anno. In virtù dell'art.273 bis comma 16, l'impianto viene esentato dal rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato I del D.Lgs.152/06 parte V.

Presso la struttura ospedaliera sono presenti 11 punti di emissione convogliati derivanti da:

- N.3 caldaie ad uso civile alimentate a gas metano di potenzialità pari a 5,14 MWt ciascuna (E1, E2 e E3) e N.1 di potenzialità pari a 5,37 MWt (E4);
- N.1 generatore di vapore alimentato a gas metano avente una potenza termica nominale pari a 1,89 MWt (E5);
- N.1 impianto di cogenerazione alimentato a gas metano avente una potenza termica nominale pari a 2,72 MWt, per la produzione di energia elettrica (autoconsumo e vendita) e recupero calore (E6);
- N.1 pompa di calore alimentata a gas metano, ad integrazione del fabbisogno termico ed avente una potenza termica nominale pari a 0,474 MWt (E7);
- N.4 Gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio, di potenzialità pari rispettivamente a 2,033 MWt (E8), 4,50 (E9), 4,514 MWt (E10), 4,514 MWt (E11); Considerato che i suddetti impianti, come dichiarato dal gestore, non entrano in funzione per più di 500 ore/anno, vengono esonerati, ai sensi dell'art.273-bis comma 15, dall'adeguamento ai limiti previsti al 01/01/2030 e dagli autocontrolli annuali per la verifica del rispetto dei limiti, fermo restando la verifica di idoneità ed efficienza degli impianti;

E1 – Caldaia n° 1. Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione esistente. Emissione esistente NON oggetto di modifica:

- Potenzialità Termica nominale: 5,14 MWt.

- Combustibile utilizzato: gas metano.
- Consumo orario massimo di combustibile: 0,149 m³/s.
- Portata: 6.389 Nm³/h. - Durata: 0,5 h/giorno (180 h/anno ca.).
- Frequenza: 365 g/anno.
- Altezza: 15 m.
- Sezione: 0,503 m².
- Temperatura: 134 °C.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili al punto 4.34 della DGR 2236/09 e s.m.i.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

E2 – Caldaia n° 2. Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione esistente.

- Potenzialità Termica nominale: 5,14 MWt.
- Combustibile utilizzato: gas metano.
- Consumo orario massimo di combustibile: 0,149 m³/s.
- Portata: 6.389 Nm³/h.

- Durata: 0,5 h/giorno (180 h/anno ca.).
- Frequenza: 365 giorni/anno.
- Altezza: 15 m.
- Sezione: 0,503 m².
- Temperatura: 134 °C.
- Impianto di abbattimento: non previsto.
- Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili al punto 4.34 della DGR 2236/09 e s.m.i.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

E3 – Caldaia n° 3. Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione esistente.

- Potenzialità Termica nominale: 5,14 MWt.
- Combustibile utilizzato: gas metano.
- Consumo orario massimo di combustibile: 0,149 m³/s.
- Portata: 6.389 Nm³ /h.
- Durata: 0,5 h/giorno (180 h/anno ca.).

- Frequenza: 365 giorno/anno.
- Altezza: 15 m.
- Sezione: 0,503 m².
- Temperatura: 134 °C.
- Impianto di abbattimento: non previsto.
- Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili al punto 4.34 della DGR 2236/09 e s.m.i.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

E4 – Caldaia n° 4. Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione esistente.

- Potenzialità Termica nominale: 5,37 MWt.
- Combustibile utilizzato: gas metano.
- Consumo orario massimo di combustibile: 0,156 m³/s.
- Portata: 6.526 Nm³/h.
- Durata: 11 h/giorno (4.000 h/anno ca.).
- Frequenza: 365 g/anno.

- Altezza: 15 m.
- Sezione: 0,503 m².
- Temperatura: 95 °C.
- Impianto di abbattimento: non previsto.
- Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili al punto 4.34 della DGR 2236/09 e s.m.i.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

E5 – Generatore di Vapore n° 5. - Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione esistente.

- Potenzialità Termica nominale: 1,89 MWt.
- Combustibile utilizzato: gas metano.
- Consumo orario: 0,055 m³/s;
- Portata: 6.526 Nm³/h;
- Durata: 3,5 h/giorno (1.200 h/anno ca.);
- Altezza: 15 m
- Sezione: 0,196 m².
- Temperatura: 124 °C

- Impianto di abbattimento: non previsto.
- Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili al punto 4.34 della DGR 2236/09 e s.m.i.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

E6 – Gruppo elettrogeno di cogenerazione. - Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione esistente.

- Motore endotermico a combustione interna quattro tempi sedici cilindri a “V” sovralimentato.
- Cilindrata: 48,8 l;
- Potenzialità Termica nominale: 2,72 MWt - Combustibile utilizzato: gas metano.
- Consumo orario massimo di combustibile: 0,079 m³/s;
- Portata: 4.540 Nm³/h; - Durata: 24 h/giorno (8.000 h/anno);
- Altezza: 15 m
- Sezione: 0,196 m²
- Temperatura: 120 °C
- Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante.

Gli inquinanti emessi e relativi limiti da rispettare in analogia al punto 4.36 della DGR 2236/2009:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	450 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (CO)	500 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂) *	350 mg/Nm ³ al 5% di O ₂ fino al 31/12/2029 15 mg/Nm ³ al 15% di O ₂ dal 01/01/2030

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 5% se non espressamente indicato in tabella

**Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.*

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

E7 – Pompa di calore ad assorbimento.

- Potenzialità Termica nominale: 0,474 MWt.
- Combustibile utilizzato: gas metano.
- Consumo orario: 0,0078 m³/s;
- Portata: 403 Nm³/h;
- Durata: 11 h/giorno (4.000 h/anno ca.);
- Altezza: 15 m;
- Sezione: 0,049 m²;
- Temperatura: 120 °C
- Impianto di abbattimento: non previsto.

- Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili al punto 4.34 della DGR 2236/09 e s.m.i.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

E8 – Gruppo elettrogeno di emergenza “Piastra A”. - Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione esistente.

- Motore endotermico quattro tempi a combustione interna.
- Potenzialità Termica nominale: 2,03 MWt;
- Combustibile utilizzato: gasolio.
- Portata : 8.640 Nm³/h;
- Durata: 9 min/giorno ca. (50 h/anno ca.);
- Frequenza: 52 giorni/anno
- Altezza: 4 m
- Temperatura: 505 °C
- Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante.
- Inquinanti emessi e relativi limiti presi come riferimento dall'Allegato I (alla parte V) – punto 1.2 e 3 della Parte III:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	130 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4000 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come CO)	650 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	350 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

**Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gasolio.*

E9 – Gruppo elettrogeno di emergenza. - Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione nuovo.

- Motore endotermico quattro tempi a combustione interna.
- Potenzialità Termica nominale: 4,50 MWt
- Combustibile utilizzato: gasolio.
- Portata: 18.600 Nm³ /h;
- Durata: 9 min/giorno ca. (50 h/anno ca.);
- Frequenza: 52 giorni/anno;
- Altezza: 5 m;
- Temperatura: 457 °C
- Impianto di abbattimento: non previsto.
- Inquinanti emessi e relativi limiti presi come riferimento dall'Allegato I (alla parte V) – punto 1.2 e 3 della Parte III:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	130 mg/Nm ³

Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come CO)	650 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	350 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

*Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gasolio.

E10 – Gruppo elettrogeno di emergenza “Monoblocco”. - Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione esistente.

- Motore endotermico quattro tempi a combustione interna.
- Potenzialità Termica nominale: 4,51 MWt;
- Combustibile utilizzato: gasolio.
- Portata: 23.580 Nm³/h;
- Durata: 9 min/giorno ca. (50 h/anno ca.);
- Frequenza: 52 giorni/anno;
- Altezza: 4 m
- Temperatura: 493 °C
- Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante.
- Inquinanti emessi e relativi limiti presi come riferimento dall'Allegato I (alla parte V) – punto 1.2 e 3 della Parte III:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	130 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4000 mg/Nm ³

Monossido di Carbonio (espressi come CO)	650 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	350 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

**Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gasolio.*

E11 – Gruppo elettrogeno di emergenza “Elettrogeno DEA”. - Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione esistente.

- Motore endotermico quattro tempi a combustione interna.
- Potenzialità Termica nominale: 4,51 MWt
- Combustibile utilizzato: gasolio.
- Portata: 23.580 Nm³/h;
- Durata: 9 min/giorno ca. (50 h/anno ca.);
- Frequenza: 52 giorni/anno;
- Altezza: 4 m
- Temperatura: 493 °C
- Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante.
- Inquinanti emessi e relativi limiti presi come riferimento dall'Allegato I (alla parte V) – punto 1.2 e 3 della Parte III:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	130 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4000 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come CO)	650 mg/Nm ³

Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	350 mg/Nm ³
---	------------------------

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

**Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gasolio.*

A) CONDIZIONE DI NORMALIZZAZIONE DEI RISULTATI

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- Temperatura 273 K
- Pressione 101,3 kPascal
- Gas secco.

B) MISURAZIONE DELLE EMISSIONI CON METODI DISCONTINUI DI PRELIEVO ED ANALISI

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella. Ulteriori metodi, diversi da quanto indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae Sezione Prov.le di Rimini) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008

Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI 10169:2001; UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2006 (*); ISO 12039:2001; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, UV, IR, FTIR; etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	UNI 9968:1992; Analizzatori automatici (IR, FTIR, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2006 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2003 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2003 (per concentrazioni > 20 mg/m³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2001; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.)

Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (D.M. 25/08/00 all. 1); UNI 10878:2000; ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR);

I metodi contrassegnati con (*) sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche (se previste/presenti) sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio del SAE, la eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

C) ALTRE PRESCRIZIONI

Controlli di messa a regime: la messa a regime del nuovo impianto E9 dovrà avvenire entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio; il gestore dovrà effettuare il rilevamento dei parametri inquinanti delle emissioni con l'impianto a regime rappresentativo delle condizioni di esercizio. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto, all'Autorità Competente (ARPAE - S.A.C.) e alla Sezione Provinciale di ARPAE – Servizio Territoriale, tramite PEC. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.

- a) Per le caldaie, i generatori di vapore, il cogeneratore, la pompa di calore (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7), l'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche, nonché il rispetto dei valori limite in emissione, devono essere verificate con cadenza annuale dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e di manutenzione dello stesso. Tali controlli opportunamente

documentati, dovranno essere conservati/annotati sul libretto di centrale a disposizione degli organi di controllo competenti. Devono altresì essere annotati tutti i guasti e i malfunzionamenti dell'impianto;

- b) Per i gruppi elettrogeni di emergenza (E8, E9, E10, E11), l'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche, devono essere verificate con cadenza annuale dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e di manutenzione dello stesso. Tali controlli opportunamente documentati, dovranno essere conservati/annotati sul libretto di centrale a disposizione degli organi di controllo competenti. Devono altresì essere annotati tutti i guasti e i malfunzionamenti degli impianti;
- c) Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore dovrà presentare alla scrivente Agenzia, la registrazione delle ore operative dell'anno precedente relative ai gruppi elettrogeni di emergenza (E8, E9, E10, E11);
- d) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- e) Il gestore dovrà comunicare la messa in esercizio all'Autorità Competente (ARPAE) tramite PEC del nuovo impianto E7 con un anticipo di almeno 15 giorni;
- d) Controlli di messa a regime: il gestore, per il punto di emissione E7 deve effettuare il rilevamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto, all'Autorità Competente (ARPAE) tramite PEC. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.
- e) Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- f) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di

probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

- g) Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- h) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259 e UNI EN 13284-1 e UNI EN 16911-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).
- i) E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- l) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 ss.mm.ii. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

- m) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.